

TAR Campania-Napoli, Sezione I - Sentenza 25/02/2003 n. 1686
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1

La previsione del bando di gara che impone ai partecipanti, a pena di esclusione, di fare pervenire l'offerta entro un certo termine, solo mediante il servizio postale, senza consentire altre modalità equipollenti o anche più valide e rapide, è illegittima in quanto aggrava immotivatamente le condizioni di partecipazione alla gara (alla stregua del principio è stato annullato il provvedimento di aggiudicazione di una gara pubblica, dalla quale la società ricorrente era stata esclusa per aver spedito la propria offerta non già a mezzo del servizio postale, bensì consegnandola alla stazione appaltante a mezzo di ditta privata).